

Veicoli per i quali siano decorsi almeno vent'anni, ma meno di trenta, da quello di costruzione.

Con [sentenza 242 del 5 ottobre 2016](#) , depositata in data 22 novembre 2016 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 30 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'[art. 2 L.R. 6/2015](#) in materia di veicoli di particolare interesse storico.

Tale declaratoria travolge, con effetto retroattivo, le agevolazioni di cui usufruivano i veicoli certificati di interesse storico con età dalla costruzione compresa tra i 20 ed i 29 anni ai sensi del citato articolo.

La Giunta Regionale, con deliberazione n.2120 del 23 dicembre 2016, ha preso atto della pronuncia della Corte Costituzionale, dei suoi effetti sui contribuenti veneti interessati ed ha riconosciuto l'applicabilità ai casi dell'[art. 10 Statuto contribuenti](#) (L. 212/2000).

Conseguentemente:

1. proprietari di veicoli già esenti ex art 63 commi 2 e 3 L. 342/2000 al 31.12.2014, usciti da esenzione tutti il 01.01.2015:

erano già tenuti e continuano ad esserlo al pagamento della tassa auto per l'intera tariffa ordinaria per l'anno di imposta 2015. Per l'anno 2016 invece potranno versare il dovuto fino alla tariffa intera senza sanzione ed interessi moratori (utilizzando il codice 30 se il dovuto è l'intera tariffa, ovvero solo con bollettino postale sul ccp 22562482 intestato a "Regione Veneto – omessi e ritardati pagamenti – serv. Tes." , indicando come causale la targa del veicolo e la scadenza, se il dovuto rimane l'integrazione tra la tassa di circolazione già versata e la tariffa ordinaria dovuta);

2. proprietari di veicoli che sono entrati in esenzione per la prima volta ai sensi dell'art. 2 L.R. 6/2015, dichiarato incostituzionale con la sentenza sopra indicata :

potranno versare il dovuto fino alla tariffa intera senza sanzione ed interessi moratori (utilizzando il codice 30 se il dovuto è l'intera tariffa, ovvero solo con bollettino postale sul ccp 22562482 intestato a "Regione Veneto – omessi e ritardati pagamenti – serv. Tes." , indicando come causale la targa del veicolo e la scadenza, se il dovuto rimane l'integrazione tra la tassa di circolazione già versata e la tariffa ordinaria dovuta);

3. contribuenti che avessero ottenuto rimborsi, avvalendosi della norma dichiarata incostituzionale:

devono provvedere alla integrazione, se si è trattato di rimborso parziale , od al versamento dell'intera tassa se il rimborso ha riguardato l'intera tassa ;

4. Le istanze di rimborso ancora in fase istruttoria non saranno accolte.

Come indicato dalla sopracitata Delibera, agli importi dovuti ad integrazione od a copertura della tassa automobilistica per versamenti il cui termine ultimo utile al pagamento scadeva tra il 28 aprile 2015 ed il 22 novembre 2016, non si applicano sanzioni e interessi.

Parimenti sugli importi a restituzione di rimborsi, liquidati in vigore dell'art. 2 L.R. 6/2015, non si applicano sanzioni ed interessi.

MODALITA' PAGAMENTO

versamenti ancora dovuti per le annualita' d'imposta 2015 e 2016 :

Se dovuta per l'intero la tassa automobilistica può essere versata utilizzando:

- il servizio Mypay raggiungibile dal portale [INFOBOLLO](#);
- sui normali circuiti (Lottomatica – Agenzie pratiche auto abilitate alla riscossione – Poste PT on-line) precisando all'operatore il codice riduzione "30" ;
- bollettino postale sul ccp 22562482 intestato a "Regione Veneto – omessi e ritardati pagamenti – serv. Tes." , indicando come causale la targa del veicolo e la scadenza.

Le integrazioni possono, ad oggi, essere unicamente versati tramite bollettino postale sul ccp 22562482 intestato a "Regione Veneto – omessi e ritardati pagamenti – serv. Tes." Indicando come causale la targa del veicolo e la scadenza.

N:B: Si raccomanda, per i pagamenti relativi al nuovo anno d'imposta 2017, di verificare l'esatta scadenza assegnata al proprio veicolo o sul portale [INFOBOLLO](#) o, eventualmente se del caso, contattando il call-center (tel. 840848484 - mail infobollo@regione.veneto.it).